




208

1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0014376 P-4.8.1.8.3
del 23/06/2020



28357839

c/o AVV.
PEC:
Decisione 18/06/2020 n. 08

INPS -
PEC:
Decisione 18/06/2020 n. 08

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza – Sede di

FATTO

Il sig. ha presentato un'istanza di accesso rivolta all'INPS di chiedendo di accedere alla seguente documentazione relativa alla coniuge separata:

- copia semplice della documentazione relativa alla posizione lavorativa e previdenziale della moglie, signora (...), nonché relativa alla concessione del reddito di cittadinanza a favore della stessa.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità di tali documenti per tutelare i propri interessi nella causa di divorzio dalla signora pendente innanzi alla Corte d'Appello di (RG n. - prima udienza) insistendo per l'attribuzione a suo favore di un assegno di mantenimento a carico del marito.

Evidenziava la strumentalità della documentazione richiesta con la necessità di avere contezza delle reali disponibilità economiche della signora, la quale aveva già dichiarato di non avere i mezzi necessari per il proprio mantenimento.

L'amministrazione in indirizzo è invitata a notificare la Segreteria della Commissione circa le conseguenti determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della L. n.241 del 1990 e dell'articolo 12, comma 9 del D.P.R. n. 184 del 2006.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'amministrazione adita rigettava l'istanza eccependo che l'art. 16 lettera d) del Regolamento Inps 366/2011 esclude dall'accesso i documenti attinti alla instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo e di quello assicurativo. Precisava inoltre che l'istanza di accesso deve essere presentata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.

Avverso tale provvedimento il sig. _____, per il tramite dell'avv. _____ di _____ adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni. Ritualmente notificava il ricorso alla controinteressata.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto avendo il richiedente dedotto un interesse difensivo, ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90, della documentazione richiesta con riferimento alla pendenza di una causa instaurata dalla coniuge separata e relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento. Correttamente argomenta la legale del ricorrente nell'evidenziare che sebbene l'art. 16 lett. d) del Regolamento Inps escluda dall'accesso i documenti relativi al rapporto contributivo ed assicurativo, per ragioni di riservatezza, il successivo art. 20 del medesimo Regolamento, richiamando integralmente la struttura e le prescrizioni dell'art. 24 comma 7 della Legge 241/'90, recita: "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Pertanto nel bilanciamento tra i contrapposti interessi coinvolti deve dirsi prevalente il diritto all'accesso del richiedente esercitato per difendere le proprie ragioni in giudizio, con riferimento alla pendenza della causa nella quale è chiamato, rispetto alla deduzione di un generico interesse alla riservatezza. Ciò anche sulla considerazione che i documenti richiesti potrebbero non contenere "dati sensibili".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

In tale ultima ipotesi l'amministrazione potrà procedere all'oscuramento dei dati sensibili o ultrasensibili eventualmente contenuti nei documenti richiesti.

Appaiono infine prive di pregio le argomentazioni della amministrazione adita laddove precisa che l'istanza di accesso deve essere presentata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.. Al riguardo la Commissione, secondo il proprio costante indirizzo, osserva che la previsione di strumenti processualcivildisativi di accesso nulla ha mutato in ordine alla disciplina della Legge 241/'90 che continua ad essere applicata nella sua ampiezza, alla ricorrenza dei propri, ben distinti, presupposti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 18 giugno 2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE